**MOD.4 SA16** 

## Provincia di Catania

## COMUNE DI RANDAZZO

	COMONE DI KANDALLO
Prot. n°	Ordinanza Sindacale di Polizia Veterinaria n. 98 del 14/1/12/9
Oggetto:	"Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale", ordinanza di macellazione di ovini portatori dell'allele VRQ e SUSCETTIBILI appartenenti all'azienda del Sig. SOC. COOP. AGRICOLA AGRINEBRODI RESPONSABILE COSTANZO ZAMMATARO ANDREA codice aziendale IT038C''070  IL SINDACO
VISTA	la nota prot. 10155 del 1510 della U.OT di BRONTE dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, con la quale si comunica, a seguito delle prove ufficiali effettuate in data 19/09/19 l'alta suscettibilità genetica alle encefalopatie spengiformi (in quanto portatori dell'allele VRQ e SUSCETTIBILI per n° 01 ovino/i di proprietà del Sig SOC. COOP. AGRICOLA AGRINEBRODI RESPONSABILE COSTANZO ZAMMATARO ANDREA, nato il 04/05/86 a BRONTE e residente in via A. VOLTA 10 di questo Comune, con azienda ovina registrata al codice aziendale codice aziendale IT038CT070, soggetto al piano nazionale e regionale di selezione genetica per la resistenza alle
VISTO	encefalopatie spongiformi negli ovini:
VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana:
VISTO	II T.U. LLSS approvato con RD 27/07/1434, n.1265;
VISTA	Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08/02/1954, n.320; l'Ordinanza del Ministro della sanità del 10/05/1991 "recante norme per la profilassi di malattie
VISTO	animali";
	11 Regolamento UE N. 630/2013/CE del 28/06/2013;
	Il Decreto del Ministero della Salute 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per
VISTO	l'eradicazione della scrapie ovina classica finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale ":
VISTA	Il D.D.G nº 1362/2016 dell'Assessorato della Saiute Dipartimento per le Attività Sanitarie e
VISTA	Osservatorio epidemiologico - Servizio 10 del 26/07/2016, GURS n 37 del 26/08/2016;
VISTE	La legge Nazionale 2 giugno 1988, n. 218;
VISTO	La Legge 23.12.1978, n° 833;
VISTA	Le leggi Regionali nº 30/93 e n.º 33/94 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO	II D.A. n. 13306 del 18/11/1994:
	La Legge 19.1.2001, n°3;
	l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana,

## ORDINA

Al Sig. COSTANZO ZAMMATARO ANDREA meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure gia adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue:

1/ali ovino/i così come di seguito individuato/i portatore/i dell'allele VRO e SUSCETTIBILI:

I MTT		<del> </del>	<del></del>	<del></del>	
ι   10111	M	01/19	IT087000357029	0380087000357029	AGNELLONE
2					

 deve/ono essere inviato/i alla macellazione, sotto controllo ufficiale, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di notifica della presente;

 in attesa dell'invio allo stabilimento di macellazione, gli arieti non possono essere adibiti alla monta e devono essere tenuti separati dalle femmine.

Per l'avvenuta macellazione, a norma dell'art. 4 del D.M. 25/11/2015, è previsto l'indennizzo, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita delle carni dalla vendita o degli animali per macellazione, ai sensi dalla Legge 2 giugno 1988, n. 218 con le modalità di cui ai decreti attuativi nazionali e regionali.

## DELEGA

Il Responsabile dell'	Unità Operativa Territoriale	di Sanità Pubblica	Veterinaria del	Distretto
di BRONIE	a:			

<ul> <li>autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol.Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per l'invio alla macellazione presso stabilimenti autorizzati.</li> </ul>
Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza il proprietario dell'allevamento ed il Servizio Veterinario
dell'ASP di Catania U.O. T. di A.D.W.I.G
Salvo che il fatto costitusca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisc
violazione dell'art. 358 del T.U.LL.SS. R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.L
22/05/1999, n. 196.
Ayverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro 60 gg, a
Tribunale Amministrativo sezione di (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al President
della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla notifica.
Spetta a futte le Forze di polizia locale verificare l'esecuzione della presente ordinanza.
Il presente atto viene notificato a: ANDREA
a. # 1 A 170 I A.A. GAA Daymanantonto Locale a Proprietorio dell'oziendo:

SigCo > 1 A ~ 79 CAMMA 1910, Rappresentante Legale e Proprietario dell'azienda; Servizio Veterinario ASP di – UOT distretto di <u>ANDVIE</u>: Alla Polizia Municipale cd alle forze dell'ordine preserti nel territorio comunale; La presente ordinanza si compone di numero 0 C pagine, timbrate e siglate.